

Legge di Bilancio 2022

Una prima sintetica lettura circa le novità sugli aspetti previdenziali, assistenziali e della famiglia

Legge 30 dicembre 2021 n° 234



PENSIONE QUOTA 102 (Commi 87 e 88)

REQUISITI

Età anagrafica di 64 anni + Anzianità contributiva pari a 38 anni

- I requisiti dovranno essere perfezionati **nel corso del 2022**;
- I potenziali interessati sono quelli nati entro il **31.12.1958** con inizio del versamento dei contributi non oltre il **1° gennaio 1985**;
- La pensione anticipata **Quota 102** potrà essere richiesta anche dal **1° gennaio 2023** a condizione che i requisiti siano stati perfezionati entro il **31.12.2022**;
- **Scuola e AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale)** – Le domande di cessazione dal servizio dal **1° settembre 2022** dovranno essere presentate entro il **28.2.2022** in presenza dei requisiti di legge (Miur pubblicherà precise indicazioni in merito);

Aziende in crisi
Uscita anticipata dal lavoro
(Commi 89 e 90)



Istituzione di un fondo destinato a favorire l'uscita
anticipata dal lavoro per i dipendenti di PMI in crisi

- Età anagrafica di almeno 62 anni

*La definizione delle modalità e dei criteri per l'uscita sarà
definita con uno specifico decreto a cura dei ministeri
competenti*

APE SOCIALE
(Commi 91 – 93)

PROROGATA FINO AL 31 DICEMBRE 2022

Alcune modifiche

- *Soppresso il requisito dei tre mesi dal termine del periodo di disoccupazione;*
- ***Nuove mansioni gravose aggiunte alle precedenti;***
- *Il requisito contributivo scende da 36 anni a 32 anni per gli **operai edili ed affini, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta;***



Ape sociale - Elenco professioni gravose	
2.6.4	Professori di scuola primaria, pre-primaria e assimilate
3.2.1	Tecnici della salute
4.3.1.2	Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
5.3.1.1	Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.4.3	Operatori della cura estetica
5.4.4	Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
6	Artigiani, operai specializzati, agricoltori
7.1.2	Conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali
7.1.3	Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati
7.1.4	Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
7.1.5	Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica
7.1.6	Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque

Ape Sociale - Elenco professioni gravose

7.1.8.1	Conduttori di mulini e impastatrici
7.1.8.2	Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali
7.2	Operai semiqualeficati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
7.3	Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
7.4	Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
8.1.3	Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
8.1.4	Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli
8.1.5.2	Portantini e professioni assimilate
8.3	Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
8.4	Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Termini

TERMINI PER INVIARE LA DOMANDA DI VERIFICA	TERMINI ENTRO IL QUALE L'INPS DEVE RISPONDERE
Entro il 31 marzo	Entro il 30 giugno
Dopo il 31 marzo – Entro il 15 luglio	Entro il 15 ottobre
Dopo il 15 luglio – Entro il 30 novembre	Entro il 31 dicembre

OPZIONE DONNA (Comma 94)



PROROGATA ANCHE PER IL 2022

Requisiti da maturare entro il 31.12.2021

- Anzianità contributiva pari a 35 anni di contribuzione
- 58 anni di età (se lavoratrici dipendenti - Nate entro il 31.12.1963)
- 59 anni di età (se lavoratrici autonome – Nate entro il 31.12.1962)

LA PENSIONE DECORRE

- *Dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti (dipendenti)*
- *Dopo 18 mesi dalla maturazione dei requisiti (autonome)*

Scuola – Le domande di cessazione dal servizio dal **1° settembre 2022** dovranno essere presentate entro il **28.2.2022** in presenza dei requisiti di legge (Miur pubblicherà precise indicazioni in merito)

MODIFICHE

NASpl
(Comma 221)



- Il diritto alle prestazioni è concesso anche agli **operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi**;
- Viene abolito il requisito delle **30 giornate di lavoro effettivo** nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
- Modifica delle riduzioni percentuale dell'importo spettante anche in relazione all'età anagrafica. **Per i soggetti che hanno compiuto 55 anni la decurtazione inizia a partire dall'ottavo mese**

DIS – COLL
(Comma 223)



MODIFICHE - ESTENSIONI

- Riduzione del 3% della indennità a partire dal **sesto mese** **anziché dal quarto**
- Corrisposta in misura proporzionale alla contribuzione versata dal gennaio dell'anno precedente alla cessazione. *In precedenza veniva riconosciuta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contributi accreditati;*
- Viene corrisposta per un massimo di **12 mesi** anziché **6**
- Per i periodi di fruizione **viene riconosciuto l'accredito della contribuzione figurativa prima non prevista**

Congedo di paternità (Comma 134)



- Dal 2022 il congedo sia **obbligatorio** che **facoltativo** sarà strutturale;
- La durata del **congedo obbligatorio** viene portata a **10 giorni**;
- La durata del **congedo facoltativo** è pari ad **un giorno**;
- Il congedo va goduto entro i **cinque mesi dalla nascita del figlio** e spetta anche in caso di **morte perinatale** (avvenuta dalla **ventottesima** settimana di gravidanza alla **prima settimana di vita**);

Sostegno in caso di maternità (Comma 239)



- Riconoscimento di **ulteriori tre mesi di indennità di maternità** anche per:
 - a) **lavoratrici iscritte alla Gestione Separata non iscritte ad altre forme di previdenza obbligatoria;**
 - b) **Lavoratrici autonome e imprenditrici agricole;**
 - c) **Libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza** (*Inarcassa, Enpam, Enpav, ecc..*)

Le potenziali beneficiarie dovranno avere un reddito inferiore a € 8.145,00 nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità